



COMUNE DI
PALAU

In pubblicazione a norma di Legge
nell'Albo Pretorio del Comune di PALAU

R.P.N.

289

per giorni

15

consecutivi

quindici

dal

15/06/07

al

30/06/2007

Palau, il

15/06/07

ORDINANZA N. 5 del 15/06/2007



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

OGGETTO: ORARIO MASSIMO DI APERTURA GIORNALIERA DEGLI ESERCIZI DI INTRATTENIMENTO, RISTORAZIONE E BAR, UBICATI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONCESSIONE E SU QUELLE ADIACENTI ALLE SPIAGGE DELLE QUALI IL COMUNE ABBA LA DISPONIBILITÀ.

IL SINDACO

premesso che, con determinazione n.915/D del 18 aprile 2007, adottata congiuntamente dai Direttori dei Servizi Demanio e Patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, sono state approvate le regole che disciplinano le attività esercitabili sul demanio marittimo della Regione per la stagione 2007 ("ordinanza balneare 2007");

richiamate:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n.42/1995, n.56/1995 e n.11/2007 che disciplinano, tra l'altro, il commercio sulle aree adiacenti alle spiagge, consentendone l'attività nel periodo 1° marzo – 31 ottobre;
- la propria ordinanza n.2 del 21/06/2006 che regola le attività esercitabili sul demanio marittimo, lungo tutti i litorali comunali;

tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di bilanciare, rendendole compatibili, le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative;

valutato opportuno:

- fissare dalle 7.00 alle 00.30, l'orario massimo di apertura giornaliera degli esercizi ubicati nelle aree demaniali marittime in concessione e su quelle adiacenti alle spiagge delle quali il Comune abbia la disponibilità, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione;
- consentire ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale rilasciato entro l'orario di chiusura, di completarla entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura stesso;
- permettere l'attività di diffusione musicale sino alle ore 00.30, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico;

ritenuto, in conseguenza di quanto appena evidenziato, di revocare la propria citata ordinanza n.2/2006;

visti:

- l'art.50, comma 7, della L. n.267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, potere ribadito dall'art.28 e 29 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/02/2003;
- l'art.8 della L. n.287/1991 che dispone che il Sindaco determini l'orario minimo e massimo di attività dei pubblici esercizi, eventualmente differenziandolo nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
- l'art.4 della citata determinazione n.915/D del 18 aprile 2007, che prevede tra l'altro che "...l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza sindacale";

ORDINA

Art. 1 - Orario massimo di apertura giornaliera

E' fissato dalle 7.00 alle 00.30, l'orario massimo di apertura giornaliera degli esercizi ubicati nelle aree demaniali marittime in concessione e su quelle adiacenti alle spiagge delle quali il Comune abbia la disponibilità, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar non strettamente connesse con i servizi legati alla balneazione. Ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e che siano in possesso del relativo scontrino fiscale rilasciato entro l'orario di chiusura, è consentito completarla entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura massimo riportato al precedente comma.

Art. 2 - Modifiche degli orari

Per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia e tutela dall'inquinamento acustico e ambientale può essere ridotto, anche per singoli esercizi o parte di essi, l'orario massimo di apertura giornaliera. In occasione di specifiche manifestazioni e ricorrenze possono stabilirsi, con nuova ordinanza, deroghe agli orari massimi stabiliti al precedente articolo 1.

Art. 3 - Orario dell'attività di diffusione musicale

L'attività di diffusione musicale, nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, è consentita sino alle ore 00.30.

Art. 4 - Sanzioni

In caso di violazione di questa ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nonchè, in particolare, dalla L.R.n.5/2006 e dalla citata determinazione n.915/D del 18 aprile 2007.

Art. 5 - Revoca

La propria ordinanza n.2 del 21/06/2006 è revocata.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

- che copia di questa ordinanza sia inviata a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;
- che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio ed inserimento, sulla rete Internet, nel Portale Istituzionale del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Palau, 15/06/2007

**IL SINDACO
Dr. Pietro CUCCU**

Pietro Cuccu